



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 42/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare il deposito temporaneo di merci e materiali in genere, nelle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito del Porto Isola e del Porto Rifugio di Gela, nonché di determinare il diritto di sosta per il suddetto deposito;

VISTO: il verbale di riunione in data 13.07.2005, redatto al fine di determinare i parametri delle tariffe in merito ai diritti di sosta delle merci e materiali depositati nelle aree portuali del Porto Isola e del Porto Rifugio di Gela per ogni metro quadrato di superficie occupata, con la presenza di un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, filiale Sicilia, Ufficio di Caltanissetta;

VISTI: gli artt. 17, 30, 50, 64, 65, 81, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione e gli Artt. 38 e 39, 59 e 84 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

la presente ordinanza si applica esclusivamente al deposito in aree portuali di merci e materiali in genere che non siano classificati "merci pericolose", ai sensi dell'IMGC Code e della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia.

ORDINA

ART. 1

E' istituito il diritto di sosta per le merci sbarcate o da imbarcare e di ogni altro materiale in genere che venga depositato sulle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito del Porto Isola e del Porto Rifugio di Gela.

ART. 2

L'utente è tenuto a versare all'Agenzia delle Entrate di Gela, su presentazione dell'ordine di introito rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Gela, il relativo canone anticipato da calcolarsi, per ogni giornata, come segue:

dal 3° al 10° giorno	€ 0,10	al	mq.
dal 11° al 15° giorno	€ 0,11	al	mq.
dal 16° al 30° giorno	€ 0,12	al	mq.
dal 31° al 60° giorno	€ 0,13	al	mq.

Di massima non sarà consentito, salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta valutati dall'Autorità Marittima, il deposito per un periodo eccedente ai 60 giorni.

ART. 3

L'autorizzazione per il deposito di merci o materiali nelle zone e per la durata stabilita dai precedenti articoli è concessa dalla Capitaneria di Porto di Gela, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo, sottoscritta dal depositante, dal proprietario della merce o del materiale o da un suo legale rappresentante.

L'istanza di autorizzazione alla sosta deve contenere:

- generalità complete del depositante, del proprietario della merce o materiale, del ricevitore o del caricatore nonché nome e nazionalità della nave;
- la zona portuale che si intende occupare, con l'indicazione della superficie in metri quadrati;
- tipo e durata della sosta.

La Capitaneria di Porto provvederà ad emettere l'ordine d'introito per il pagamento di occupazione di suolo demaniale per deposito merci o materiali in porto. Successivo ordine d'introito sarà emesso qualora la durata della sosta o la superficie occupata superi quella dichiarata nell'istanza.

ART. 4

Al termine dell'occupazione l'utente ha l'obbligo di rimettere le aree utilizzate in pristino stato curandone in particolare la pulizia.

L'utente inoltre sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'autorizzazione e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alla proprietà.

La Capitaneria di Porto ha facoltà di far cessare in qualunque momento l'occupazione delle aree, a sua insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per ragioni di servizio marittimo, commerciale, doganale, per lavori o altro, e gli utenti hanno l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole a disposizione dell'Autorità Marittima in pristino stato entro il termine stabilito senza avere diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

In caso di mancata esecuzione la Capitaneria di Porto ha facoltà di provvedere d'ufficio allo sgombero in danno dell'utente, provvedendo al rimborso delle spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione.

ART. 5

A cura dell'utente le merci o materiali depositati nell'ambito portuale devono essere convenientemente sistemate e rizzate così da evitare ogni spostamento accidentale delle stesse, usando gli accorgimenti necessari per evitare danni alla pavimentazione ed agli arredi portuali.

E' fatto comunque obbligo all'utente di:

- a. Assicurare il servizio di guardia alle merci o materiali;
- b. Consentire il libero movimento dei mezzi sulle strade portuali;
- c. Non lasciare merci o materiali in sosta a meno di metri 10 dal ciglio delle banchine;
- d. Non lasciare merci o materiali in sosta in prossimità di tombini, pozzetti delle prese d'acqua, pozzetti della luce e non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni commerciali.

ART. 6

i contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1165 e/o 1174 del Codice della Navigazione, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle leggi finanziarie sempre che il fatto non costituisca reato.

I contravventori inoltre saranno ritenuti penalmente/civilmente responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla loro inadempienza.

ART. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gela, lì 18 Novembre 2005

F.to **IL COMANDANTE**

C.F.(CP) Raffaele MACAUDA